FIGISC Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti

# FIGISC–ANISA NEWS

**N. 59/2007 del 27.12.2007**

CONFCOMMERCIO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE SERVIZI AUTOSTRADALI ANISA

**Nota informativa FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 Roma**
**Presidenti Nazionali: LUCA SQUERI – STEFANO CANTARELLI**
**Segretario Nazionale: Fabrizio PARROTTA – Segreteria: Catia Cenciarelli**
**Ufficio Studi & Comunicazione: Giorgio Moretti**
**Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724**
**e-mail Figisc: figisc@confcommercio.it e-mail Anisa: anisa@confcommercio.it**
***www.figisc.it***

**pagine 6**

# IL DOCUMENTO DELLE "*LINEE GUIDA*" DELLE REGIONI

Le Regioni italiane hanno predisposto un documento [funzionale alle deleghe loro attribuite dall'articolo 1 del disegno di legge sulle liberalizzazioni ("3. *Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti ed una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, ed a promuovere la diffusione di carburanti eco-compatibili e l'efficienza energetica anche nei nuovi impianti, nonché i criteri per la regolamentazione degli orari, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.*")] denominato *"Linee guida regionali per l'innovazione della rete distributiva dei carburanti"*, che è stata presentata agli operatori del settore (incluse le Organizzazioni di categoria dei Gestori) in data 20 dicembre 2007.

Ne pubblichiamo, di seguito, il testo:

**Premessa**

In considerazione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni e Province Autonome in materia di distribuzione commerciale e, di conseguenza, in relazione alla distribuzione dei carburanti per autotrazione, e al fatto che è in corso di approvazione un disegno di legge nazionale in materia di liberalizzazione del mercato, appare necessario un intervento di modifica degli atti normativi e programmatori regionali, al fine di garantire un ulteriore adeguamento al principio della tutela della concorrenza espresso sia in sede comunitaria che statale.

Le Regioni e Province Autonome ritengono pertanto necessario affrontare congiuntamente alcune questioni dirimenti per il settore della distribuzione dei carburanti con l'obiettivo di definire su tutto il territorio nazionale una disciplina il più possibile omogenea a maggior tutela del consumatore finale.

Le Regioni e Province Autonome richiamano altresì il documento di indirizzi comuni, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome l'11 ottobre scorso in risposta al parere motivato della Commissione dell'UE sulla gestione degli impianti di carburanti, che contiene primi elementi di approfondimento per l'adeguamento delle discipline regionali.

Anche a partire da tale posizione, le Regioni e Province Autonome ritengono prioritario sviluppare congiuntamente i seguenti argomenti:



1. Orari di apertura

Le Regioni e Province Autonome adottano gli orari dei distributori di carburanti evitando restrizioni che possano influire su elementi concorrenziali. Quale *standard* di servizio, le Regioni e Province Autonome si accordano altresì per la determinazione di un orario omogeneo minimo da garantire su tutto il territorio nazionale lasciando l'ulteriore modulazione alle programmazioni regionali.
Pertanto, ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti su tutto il territorio nazionale secondo la seguente articolazione oraria, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nella fascia antimeridiana e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in quella pomeridiana, le singole Regioni e Province Autonome determineranno l'effettivo orario di apertura degli impianti tenendo conto delle proprie specifiche esigenze territoriali e di eventuali deroghe, anche in coerenza con la programmazione delle altre attività commerciali.
Le turnazioni potranno essere sta-bilite dalla programmazione regionale.

2. Superfici degli impianti

Le superfici che verranno previste al fine di tutelare interessi di carattere generale (ambientali, di sicurezza, di garanzia di servizio nel territorio, di tutela dei beni storici, artistici e architettonici, ecc.) andranno correlate con la necessità di sosta, di manovra e di rifornimento dell'impianto, dei veicoli e della clientela, dei fabbricati destinati ai servizi minimi richiesti (ricovero del gestore, servizi igienici sanitari per gli utenti e anche per i diversamente abili ecc.), nonché alle attività accessorie dell'impianto di distribuzione carburanti, nell'ambito dell'area di pertinenza dello stesso.

3. Attività commerciali integrative

Le Regioni e Province Autonome non provvederanno a predeterminare tipologie di impianti con la presenza obbligatoria di attività integrative ma si punterà all'elevazione degli *standard* qualitativi della rete, favorendone l'insediamento anche mediante meri adeguamenti degli strumenti e/o parametri urbanistici comunali.

4. Efficienza energetica degli impianti

Al fine di promuovere il risparmio energetico le Regioni e Province Autonome incentivano con specifici strumenti (quali ad esempio l'elevazione degli indici di edificabilità) la diffusione di impianti di distribuzione dei carburanti che utilizzino fonti energetiche alternative rinnovabili (fotovoltaico, conversione ecc.)

5. Impianti senza presenza del gestore

Le Regioni e Province Autonome stabiliranno nelle proprie programmazioni gli ambiti territoriali o zone del proprio territorio in cui potranno essere installati gli impianti funzionanti 24 ore su 24 senza la presenza del gestore.




6. Criteri per la localizzazione degli impianti

La localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti e/o parametri urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee di tipo A (centro storico). Le Regioni e Province Autonome individuano le caratteristiche ed i criteri delle aree per l'installazione degli impianti finalizzati anche all'innovazione della rete distributiva con maggiore vantaggio per il cittadino.

7. Impianti ad uso privato, per natanti, avio e contenitori mobili

Le Regioni e Province Autonome definiscono i titoli abilitativi per l'instal-

lazione e l'attivazione degli impianti ad uso privato ivi compresi quelli per natanti da diporto, nonché per il rifornimento delle automotrici ferroviarie, avio e contenitori mobili.

**8. Impianti autostradali**

Le Regioni e Province Autonome possono individuare criteri finalizzati allo sviluppo e all'elevazione degli standard qualitativi relativamente alle attività *non oil*, resi all'utenza e ai cittadini, stabilendo i necessari raccordi fra i soggetti istituzionali che rilasciano le concessioni degli impianti localizzati lungo le autostrade e raccordi autostradali, nonché definire ulteriori parametri volti al miglioramento dei servizi di tali reti.

**9. Osservatorio per il monitoraggio della rete distrubutiva**

Le singole Regioni e Province Autonome effettuano il monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti.



**10. Aggiornamento e riqualificazione imprenditoriale dei gestori**

Le Regioni e Province Autonome possono favorire la formazione degli operatori al fine di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo dei carburanti, individuando percorsi formativi per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la rituali-ficazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, *marketing*, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione.

**11. Sanzioni**

Le Regioni e Province Autonome ritengono opportuno armonizzare le sanzioni amministrative al fine di pervenire ad un sistema sanzionatorio uniforme su tutto il territorio nazionale. Le sanzioni riguarderanno sia gli impianti stradali che quelli autostradali. La legge regionale individuerà i soggetti deputati ad effettuare i relativi controlli ai fini dell'elevazione di tali sanzioni.

Il documento delle Regioni sulle "*linee guida*", che riassume l'impegno ad assolvere alle competenze ad esse riservate dal testo licenziato dalla X^ Commissione del Senato (Atto AS 1644) è stato giudicato dagli Operatori del settore (tra cui le Organizzazioni di categoria dei Gestori) una "*buona prima base di partenza*" per un approfondimento successivo.

## MA L'ANTITRUST INTERVIENE SUBITO A GAMBA TESA

L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto di "*appoggiare sotto l'albero*" un altro "*regalo*": il 21 dicembre, infatti, ha inviato a Senato, Camera, al Ministero ed ai Presidenti delle Regioni una segnalazione "*relativa al processo di riforma della regolamentazione di accesso all'attività di distribuzione dei carburanti in rete*".

L'Antitrust interviene su tutta una serie di punti che, a suo giudizio, "*mortifichirebbero*" l'autentica liberalizzazione del settore.

Ad esempio, in tema di "*distanze minime*" il Catricalà-pensiero si estrinseca in questi termini:

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

"*…tuttavia, il Ddl e il documento delle Regioni non prefigurano una innovazione altrettanto netta. In particolare, su uno dei passaggi principali della nuova normativa, l'abolizione delle distanze minime, l'ultima versione del Ddl, approvata dalla Commissione Industria del Senato, introduce alcune qualificazioni (*"fatte salve le norme a tutela della salute, della sicurezza e del territorio*") che appaiono del tutto superflue, alla luce dei vincoli già previsti dal d.lgs. 32/98 (e successive modifiche) per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di un nuovo punto vendita. Secondo il comma 2 dell'art. 1 di tale norma, infatti, il Comune che deve autorizzare il nuovo punto vendita deve verificarne la conformità – tra l'altro – alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle prescrizioni per la prevenzione degli incendi. Il rispetto delle norme a tutela della salute, della sicurezza e del territorio appare, pertanto, già assicurato dai controlli compiuti dal comune, che rendono superflua l'introduzione della deroga per il divieto di imposizione di distanze minime prevista dall'ultima versione del Ddl.*

*D'altra parte, tali deroghe, e in particolare quella che fa riferimento al rispetto delle norme* "a tutela del territorio"*, appaiono suscettibili di essere utilizzate dalle Regioni per reintrodurre surrettiziamente nelle proprie normative obblighi di rispetto di distanze minime per l'apertura di nuovi distributori di benzina. La qualificazione introdotta nell'ultima versione del Ddl potrebbe dunque* ***prestarsi a circoscrivere la portata liberalizzatrice della norma che abolisce i vincoli di distanze minime.***"

Non poteva, naturalmente, mancare una censura sul problema degli orari:



"*Un altro aspetto del processo di liberalizzazione che appare trattato in maniera insoddisfacente nell'assetto normativo che si va delineando è quello concernente la rimozione dei vincoli agli orari di apertura. Nel proprio documento di indirizzi, infatti, le Regioni si impegnano ad adottare un orario minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ma prevedono anche una* "ulteriore modulazione" *lasciata alle singole programmazioni regionali.*
*Anche in questo caso, la previsione di un'* "ulteriore modulazione" *degli orari* ***sembra lasciare alla discrezionalità di ciascuna Regione la possibilità di introdurre, comunque, dei vincoli all'orario massimo di apertura degli impianti****.*

E, ancora, in materia di *standard* qualitativi e superfici degli impianti, così sentenzia l'Authority:

"*Più in generale, infine, il Ddl e, soprattutto, il documento delle Regioni fanno riferimento a misure per favorire il miglioramento qualitativo del servizio e della rete che, se indirizzate soltanto ai nuovi entranti e non anche a tutti i punti vendita già presenti, si presterebbero ad ingenerare discriminazioni nei confronti di chi intenda aprire un nuovo punto vendita.*

*Un primo esempio si ha nei passaggi relativi agli obblighi di superficie minima. Le regioni asseriscono che* "non saranno stabilite superfici minime commerciali*", ma affermano anche che saranno* "valutate*" le superfici necessarie, puntando comunque* "all'elevazione degli *standard* qualitativi della rete*".*

*Laddove il raggiungimento di tale obiettivo fosse perseguito unicamente incidendo sulle caratteristiche dei nuovi punti vendita, potrebbero risultare in qualche forma reintrodotti degli obblighi di superficie minima che impongono ai nuovi entranti oneri che gli operatori già esistenti non hanno mai dovuto sostenere.*



**Antonio Catricalà, Antitrust**

*Considerazioni del tutto analoghe possono essere svolte in merito al commento che, nel documento delle Regioni, accompagna l'impegno a non predeterminare delle tipologie di impianti con presenza obbligatoria di attività integrative, secondo il quale* "si punterà comunque all'elevazione degli *standard* qualitativi della rete*", nonché relativamente al proposito, enunciato nel medesimo documento, di promuovere la diffusione di impianti di distribuzione autosufficienti dal punto di vista energetico con ricorso ad energia rinnovabile.*

*Di nuovo, infatti, laddove si intendesse raggiungere tali obiettivi solo attraverso imposizioni ai nuovi punti vendita e non anche a quelli preesistenti, il perseguimento del miglioramento del benessere collettivo sarebbe rallentato e si dovrebbe comunque sostenere il costo di imporre ai nuovi entranti oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dagli* incumbents*.*

***I predetti oneri integrerebbero una discriminazione che agirebbe, nella sostanza, come una barriera all'ingresso.***"

Si raggiunge, in questo passaggio, una singolare apoteosi della tutela dei nuovi soggetti in entrata nel mercato (*in primis* la Grande Distribuzione), dimenticando che, nel complesso delle norme, **sono proprio costoro** (per capovolgere il caprioleggiante ragionamento dell'Authority, palesemente di parte) **che non sosterranno quegli oneri che gli operatori esistenti hanno, invece, dovuto sostenere**.



## "*BENZACARTELLONI*" MINISTERO INDAGA. CANTARELLI (ANISA): INIZIATIVA PERFETTIBILE

*Altroconsumo* denuncia i limiti dei "*benzacartelloni*" sulle autostrade italiane: sono pochi e non danno informazioni attendibili.

"*Cartelloni in autostrada per dare informazioni sui prezzi praticati dai distributori:*" così dicono ad *Altroconsumo* " *era una delle misure che indicavamo da tempo come possibile via per aiutare i consumatori a fronteggiare il caro-carburante. Ma i cartelloni sono ancora pochi, spesso non funzionano o non danno informazioni del tutto corrette. Questo l'esito dei nostri sopralluoghi per le autostrade italiane: dei nove cartelloni che noi abbiamo preso in considerazione, quattro non funzionavano o comunque riportavano informazioni inesatte. Per un cartellone siamo riusciti a leggere le informazioni, ma subito dopo si è spento; soltanto quattro cartelloni erano regolarmente funzionanti.*"




Il Ministero dello Sviluppo economico, pertanto, ha deciso di aprire un'indagine per valutare se i cosiddetti "*benzacartelloni*" sulle autostrade con i prezzi dei carburanti siano o non siano attendibili: i controlli dovrebbero partire a gennaio e, in caso di irregolarità - con particolare attinenza alla veridicità del dato -, i funzionari del Ministero procederanno all'irrogazione delle sanzioni.

Sulla vicenda, il commento di Stefano CANTARELLI, Presidente Nazionale di ANISA Confcommercio: "*Fin dall'inizio abbiamo espresso le nostre riserve sulla soluzione pratica e tecnica adottata per questi dispositivi, che non sono di tutta quella utilità per l'automobilista che è stata a suo tempo miracolisticamente strombazzata. In ogni caso, siamo ancora alla prima fase di un'iniziativa che, come tutte, è assolutamente perfettibile e che necessita di non pochi miglioramenti. Più che alla caccia alle sanzioni, meglio sarebbe che il Ministero si dedicasse proprio a questa seconda fase, abbandonando la semplice rincorsa alle iniziative mediatiche di corto respiro*".



Stefano Cantarelli, Presidente ANISA

Il Ministero, peraltro, ha comunicato che i prezzi dei carburanti praticati sulla rete autostradale sono consultabili, già a far data dallo scorso 21 dicembre, sul sito internet *www.osservaprezzi.it*.



**BUONE FESTE A TUTTI VOI ED ALLE VOSTRE FAMIGLIE**

